



COMUNE DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Settore VII Polizia Locale Servizio I



COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce

Prot. 20110008675 del 08-03-2011
Uff. carico POLIZIA MUNICIPALE

P

Cat 9



Class 2

ORDINANZA N.

53/1

OGGETTO: Ordinanza Manifestazione **“Carnevale Carzilargu”**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO

Premesso che l'Associazione Culturale “In..Centro antico” con sede in Galatina alla Via Vittorio Emanuele II civ. 13, con nota in atti Prot. Gen. 0002222 del 20.01.2011 e succ. integrazione, ha comunicato, nell'ambito di un progetto di iniziative culturali e commerciali, l'organizzazione delle manifestazioni denominate **“Carnevale dei bambini”** e **“E’ tornato il Carnevale Carzilargu”** da tenersi rispettivamente nelle giornate del 03 e 06 marzo c.a. dalle ore 16,00 alle ore 22,00 per le vie del centro storico ed esattamente: P.zza San Pietro – C.so Garibaldi – Via V. Emanuele – Via Umberto I – Via Robertini – P.tta Orsini;

Considerato che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, nella data del 6marzo c.a., la manifestazione in parola non ha avuto luogo;

Ritenuto, al fine di consentire il normale svolgimento della manifestazione di cui innanzi, di dover regolamentare la circolazione stradale vietando il transito e la sosta dei veicoli nell'area interessata dalle manifestazioni nelle giornate e nelle ore di cui in premessa;

Visti gli artt. 4 del D.Lgs 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;

Visto il Decreto Sindacale n.13 del 31.12.2010 con il quale è stata assegnata la reggenza del Settore VII Polizia Locale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 154/2011 con la quale sono state delegate le funzioni e la responsabilità gestionale del Settore VII Polizia Locale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

ORDINA

- 1) l'interdizione al transito e alla sosta, con rimozione coatta del mezzo, nelle seguenti Vie e Piazze del centro storico di Galatina: P.zza San Pietro – C.so Garibaldi – P.tta Della Libertà - Via V. Emanuele – Via Umberto I - Via Robertini – P.tta Orsini, dalle ore 16,00 alle ore 22,00, nella giornata del 13 marzo c.a., mediante l'apposizione di opportuna segnaletica stradale a cura del Settore Lavori Pubblici;
- 2) Il divieto d'accesso in Via Cavoti mediante transenne corredate da divieto d'accesso all'intersezione con Via Siciliani; transenna in P.zza Alighieri ang. Via Turati corredata da segnale di obbligo di svolta a destra e indicazione “Via Cavoti chiusa al traffico” per chi, proveniente da Via Turati, si immette in P.zza Alighieri;

- 3) che i segnali stradali mobili di divieto di sosta, apposti almeno 48 ore prima dell'inizio delle manifestazioni, siano corredati da pannello aggiuntivo indicante la rimozione forzata;
- 4) che, in caso di pioggia o comunque di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, l'efficacia della presente sia subordinata alla discrezionalità del Responsabile del Servizio Incaricato del Comando di P.L.;
- 6) il rispetto di tali norme a tutti gli utenti della strada;
- 7) che quanto disposto con la presente non ha effetto per: transito dei veicoli dei residenti ed autorizzati (al solo fine di raggiungere o allontanarsi dal luogo di dimora o di destinazione), delle forze di polizia, di soccorso e destinati al servizio dei portatori di handicap che accederanno al Centro Storico da C.so Porta Luce per Via Santo Stefano ed usciranno, dall'area del centro storico interessato dalla manifestazione, dalla stessa Via Santo Stefano per Via Cavazza – P.zza Alighieri.

AVVERTE

Che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 7 agosto 1990, n. 241 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Incaricato del Settore VII Polizia Locale.

La presente, oltre ad essere trasmessa in copia all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione ai mass media e pubblicata sul sito Web del Comune di Galatina, viene notificata in copia al Settore LL.PP. del Comune di Galatina, al Commissariato di P.S. di Galatina ed al Comando Stazione CC. di Galatina per debita notizia e per quanto di competenza.

I dipendenti del settore LL.PP. e di Polizia Locale e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Galatina,



Il Responsabile del Servizio Incaricato
Settore VII Polizia Locale
Cap. ANGELELLI Dott. Domenico

